

**Tribunale Bari (IT) 19.07.2002 - Morfimare s.r.l. ./ Poseidon Lines shipping & Bellatrix shipping company**  
**Art. Convenzione di Roma – [Il contratto di prestazione di servizi](#) – [I contratti di agenzia](#)**

**In un contratto di agenzia, la prestazione caratteristica rilevante ai sensi dell'articolo 4.2 della Convenzione di Roma del 1980, non é quella del pagamento del prezzo (che é prestazione comune a molti contratti), ma quella dell'agente. Essendo obbligato alla prestazione caratteristica, la sua legge di residenza é quella che disciplina il rapporto di agenzia.**

#### **- Testo della decisione**

Motivi della decisione

In primo luogo, la dottrina (i cui autori non possono essere citati stante il divieto di cui all'art. 118, comma 3. delle disposizioni di attuazione del c.p.c.) ritiene che l'elencazione di cui all'art. 1.1 della Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952, è ben lontana dall'esaurire tutte le possibilità di «credito marittimo», giacché i verbali della Conferenza che ha preceduto la stipula della Convenzione dimostrano che tale elencazione è frutto di un compromesso tra la corrente latina (propensa ad ammettere una più ampia categoria di crediti) e quella anglosassone (tesa ad ammettere solo i crediti privilegiati sulla nave).

Ancora, si ritiene da alcuni studiosi che la tesi della limitazione della sequestrabilità ai soli crediti marittimi, urterebbe contro gli artt. 3 o 24, comma 1, Cost., operando una discriminazione fra categorie di creditori.

Orbene, la lett. n) dell'art. 1.1 della Convenzione del 1952, annovera tra i crediti marittimi, per quel che qui interessa, le spese effettuate dagli agenti per conto della nave o del suo proprietario.

Nella presente controversia, una parte del credito vantato dalla Morfimare attiene a tali spese, ma l'altra parte (più consistente), attiene a provvigioni ed indennità di fine rapporto agenziale.

Francamente non si vede per quale ragione un agente che abbia anticipato dette spese possa giovare delle disposizioni della Convenzione, mentre altrettanto non possa fare se egli sia

creditore di somme dovute a titolo provvigionale o indennitario, dal momento che entrambi i crediti nascono dal contratto d'agenzia.

La prevalente giurisprudenza straniera formatasi attorno alla Convenzione del 1952 assegna la natura di credito marittimo, ai crediti nascenti dal contratto di agenzia (Corte di Prima Istanza del Pireo, dec. n. 8647/79, in *Maritime Law Review*, vol. 9 (1985), pag.6; Giudice del sequestro Anversa, 20 giugno 1981, in *Dir. Mar.*, 1995, pagg. 768-769), pur non mancando, ad onore del vero, pronunce di segno opposto (Giudice del sequestro di Anversa 17 gennaio 1977, e Corte di Appello di Anversa 19 gennaio 1977, *ivi*).

Ma vi è anche giurisprudenza italiana favorevole all'inclusione, fra i crediti marittimi, di quelli nascenti dal contratto di agenzia.

Si è ritenuto, infatti, che «Ha la natura di credito marittimo, ai sensi dell'art. 1.1 lettera n) della Convenzione di Bruxelles del 1952 sul sequestro conservativo di navi, il credito nascente da un rapporto di agenzia. La Convenzione di Bruxelles del 1952 sul sequestro conservativo di navi è applicabile in relazione al sequestro, in uno Stato contraente, di una nave a istanza di creditore avente la nazionalità di Stato contraente, qualsiasi sia la nazionalità della nave in relazione alla quale è richiesta la misura cautelare.

Ai fini della concessione del sequestro non è necessaria la delibazione del *periculum in mora* essendo questo sconosciuto negli ordinamenti anglosassoni e mirando la convenzione ad eliminare le diversità tra i vari ordinamenti (Trib. Genova, 20 maggio 1995. in *Dir. Mar.*, 1995, 768).

Conseguentemente, dovendosi sempre privilegiare un'interpretazione delle norme *secundum Constitutionem* (arg. ex. Cass. civ., S.U., 30 marzo 2000, n. 72), il credito vantato dalla *Morfimare* (neppure contestato dalla *Bellatrix*) è da «ritenere marittimo» ai sensi della Convenzione, la cui applicabilità non può essere messa in discussione dal fatto che Cipro non vi ha aderito, stante il disposto in cui all'art. 8.2, secondo cui una nave battente bandiera di uno Stato non contraente può essere sequestrata in uno degli Stati contraenti (come l'Italia che ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione con legge 25 ottobre 1977, n. 880) in virtù di uno dei crediti elencati nell'art. 1. o di qualsiasi altro credito che consenta il sequestro in base alla legge di detto Stato.»

La giurisprudenza in tal senso è copiosa (Trib. Ravenna, 12 marzo 1994, in *Dir. Mar.* 1994, 217; Trib. La Spezia 3 marzo 1998, *ivi*, 1998, 1269; Trib. Salerno, 21 gennaio 1997, *ivi* 1998, 436; Trib. Messina 11 marzo 1995, *ivi*, 1995, 1075).

Ma – pur volendo aderire alla tesi restrittiva invocata dalla difesa della *Bellatrix* – la Convenzione sarebbe pur sempre applicabile, giusta il disposto dell'inciso finale dell'art. 8.2, il quale — anche con riguardo a navi battenti bandiera di Stati non contraenti — consente il sequestro basato su «...qualsiasi altro credito che consenta il sequestro in base alla legge di detto Stato (n.d.r. contraente)».

Non v'è dubbio che, secondo la *lex fori* italiana, anche il credito dell'agente per provvigioni ed indennità legittima richiesta di sequestro conservativo.

Infatti, il Tribunale di Livorno, con provvedimento del 18 novembre 1996 (in *Dir. mar.*, 1998, 433) ha stabilito che l'art. 8.2 della Convenzione consente al creditore di sequestrare una nave battente bandiera di uno Stato non contraente oltre che per i crediti di cui all'art. 1, anche per quelli per i quali il sequestro è consentito dalla *lex fori*.

Pertanto, l'art. 6 del codice della navigazione non può trovare applicazione, in quanto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che le disposizioni preliminari del cod. nav. recedono di fronte alle convenzioni internazionali (Cass., S.U., 18 settembre 1970, n. 1553; Cass., 17 gennaio 1980, n. 303; Trib. La Spezia, 3 settembre 1998, in Dir. mar., 2000. 936).

Quanto all'eccezione difetto di giurisdizione, va detto che essa non sussiste, sia con riguardo alla fase cautelare, sia con riguardo al merito della lite.

Invero, l'art. 4 della Convenzione in esame dispone che la nave non può essere sequestrata se non con l'autorizzazione di un Tribunale o di ogni altra autorità giudiziaria competente dello Stato contraente nel quale il sequestro deve essere eseguito.

Peraltro, si fa riferimento al giudice del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

Detta regola, inoltre, è sancita anche dall'art. 4, n. 3) c.p.c., il quale stabilisce che lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici italiani, se la domanda riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica Italiana (Cass. sent. 24 ottobre 1990, n. 10322; Cass. sent. 22 novembre 1984, n. 5983).

Per il vero, l'art. 4 c.p.c. è stato abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale, privato, ma l'art. 10 della legge n. 218/95 stabilisce il medesimo principio di cui all'art. 4 c.p.c., n. 3) e cioè che, in materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione del merito.

Quanto alla competenza territoriale, essa certamente è da ritenersi radicata in Bari.

Infatti, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, cod. nav., le somme di denaro rivendicate dalla Morfimare devono essere pagate nel domicilio del creditore, che è, appunto, Bari, ove ha sede la ricorrente.

La Bellatrix ha eccepito, inoltre, il difetto di giurisdizione sulla scorta del contratto del 1 luglio 1991, intercorso tra la Poseidon Lines e la Morfimare, il cui art. 10 stabilisce che qualunque controversia è regolata dalla legge inglese e deferita ad arbitri londinesi.

La ricorrente ha esattamente replicato;

– che detto contratto (stranamente ma significativamente prodotto dalla Bellatrix, terza rispetto ad esso), ha ad oggetto esclusivamente le prestazioni agenziali afferenti altra nave e cioè la Lady Terry, battente bandiera panamense e, soprattutto, che l'art. 8 del contratto prevede l'automatica risoluzione di esso in caso di vendita della nave;

– che, sulla base della documentazione rilasciata da organi ufficiali ed allegata alla memoria depositata il 12 luglio 2002, detta nave è stata venduta nell'agosto 1991, sì che il contratto, da un lato si è risolto automaticamente, e, dall'altro lato, è cessato nel maggio 1992, come previsto all'art. 5, con conseguente inoperatività della clausola compromissoria e dell'assoggettamento delle controversie (relative, fra l'altro, a nave diversa da quella sequestrata al diritto inglese);

– che, a mente dell'art. 4 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ratificata e resa esecutiva con legge n. 975/84, si applica la legge

italiana, dato che in Italia ha la residenza essa Morfimare, soggetto che deve la prestazione caratteristica del contratto.

Infatti, poiché la prestazione avente ad oggetto il pagamento di danaro è comune a numerosissimi contratti, nel contratto di agenzia, la prestazione caratteristica, è certamente quella dell'agente.

L'applicabilità del citato art. 4 discende, poi, dall'art. 57 della legge n. 218/95, il quale, con riguardo alle obbligazioni contrattuali, dice che esse sono regolate, in ogni caso, dalla legge 18 dicembre 1984, n. 975 (Cass., S.U. 30 giugno 1999, n. 366).

Ciò comporta che la competenza territoriale resta radicata in Bari anche considerando dell'art. 4, giacché in Bari è stata prestata l'attività caratteristica del contratto agenziale.

A questo punto resta da esaminare l'eccezione di inammissibilità del sequestro di nave appartenente formalmente a soggetto diverso dal debitore.

Anch'essa è infondata.

Occorre, infatti, esaminare il disposto di cui all'art. 3.2 della Convenzione, che recita: «Le navi saranno considerate come appartenenti allo stesso proprietario qualora tutte le quote di proprietà appartengano alla stessa o alle stesse persone».

La ricorrente, ha prodotto la lettera del Ministero della Marina Mercantile greco del 5 luglio 2002, con allegato verbale dell'assemblea congiunta dei soci ed amministratori della Poseidon, da cui risulta che Evangelos Pothithos ne è il presidente, amministratore ed unico socio e che Spyridon Pothithos ne è il segretario, tesoriere ed amministratore.

Non risultano altri soci o amministratori della società.

La Morfimare ha, inoltre, prodotto certificazione del 5 luglio 2002 rilasciata dal Ministero del Commercio, Industria e Turismo Cipriota, da cui risulta che i soci della Bellatrix sono sempre e solo Evangelos Pthithos (titolare di una quota societaria).

Non v'è dubbio, quindi, che ricorrano nella specie tutti i presupposti di cui all'art. 3.2 della Convenzione per sequestrare la nave Sea Serenade, benché essa formalmente sia di proprietà della Bellatrix, estranea al rapporto che lega la Morfimare alla Poseidon.

Pertanto, è del tutto evidente che le compagini societarie della Poseidon e della Bellatrix si identificano perfettamente, sì che, a mente dell'art. 8.2 della Convenzione, esse devono considerarsi come se fossero un unico soggetto che risponde dei propri debiti.

La finalità delle c.d. single shipping companies è fin troppo chiara: sottrarsi alla propria responsabilità patrimoniale, in violazione degli artt. 2740, 2362, 2901 c.c.

Infatti, la società (Poseidon) che ha contratto l'obbligazione inadempita a cautela della quale si invoca la tutela appare formalmente impossidente (in termini di proprietà navale), sì che non può essere aggredita in executivis ex art. 686 c.p.c. una volta che il sequestro si sia convertito in pignoramento, mentre quella (Bellatrix) che ha la proprietà effettiva della nave non è debitrice, sì che non può rispondere di debiti altrui.

In tal modo, entrambe le società non rispondono formalmente ex art. 2740 c.c. ed il creditore resta del tutto insoddisfatto.

Tale comportamento viola il principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. e di cui all'art. 2362 c.c. in tema di responsabilità illimitata dell'unico azionista.

La legge italiana ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2905, comma 2, e 2901 c.c., prevede che il creditore possa chiedere il sequestro del bene appartenente al terzo se ha proposto azione revocatoria, ma tale strumento, dati i tempi ristrettissimi propri del sequestro di nave, può rilevarsi tardivo.

Infatti, il creditore, se vuole evitare una condanna ex art. 96 c.p.c., prima di proporre domanda revocatoria (subordinata ad una serie di presupposti, spesso volte di non facile dimostrazione sotto il profilo probatorio), deve meditare attentamente e ciò è incompatibile con i tempi del sequestro di nave.

La Convenzione, quindi, ha introdotto uno strumento agile e veloce che consente il sequestro anche di navi appartenenti formalmente a terzi, saltando il passaggio attraverso la fase dell'azione revocatoria, quando le compagini societarie dei due soggetti sono sovrapponibili.

Nella specie, dalla documentazione offerta dalla ricorrente (procedura di sequestro pendenti o già definite a Trieste), emerge che Spyridon Pothithos, costituitosi in questo procedimento per la Bellatrix, si è costituito nelle ridette procedure per la Poseidon (qui contumace).

È, quindi, del tutto evidente che la nave Sea Serenade appartiene sostanzialmente alla Poseidon.

Ciò è, vieppiù, confermato dal fatto che la Bellatrix ha prodotto il contratto del 1 luglio 1991, rispetto a cui è estranea, sì che solo la perfetta identificazione e totale sovrapposizione delle due società può spiegare come la Bellatrix sia venuta in possesso del contratto.

Si è già spiegato nel decreto del 19 giugno 2002 che la possibilità di emettere la cautela anche contro il proprietario effettivo della nave è stata ammessa dalla giurisprudenza, anche italiana, nel concorso di presupposti sopra indicati, (Cour de Cassation, 12 febbraio 1991, in Dir. mar. 1992, 231 e ss.; Cour d'Appel di Bordeaux, 2 luglio 1992, ivi. 1993, 512 e ss.; Trib. Ravenna, 12 marzo 1994, ivi, 1994, 217, e ss.; Trib. Chiavari, 17 aprile 1970, in Dir. mar., 1972, 65; Trib. Chiavari, 5 febbraio 1971, 1972, 75; App. Genova, 3 agosto 1971, ivi, 1972, 53; ordinanza inedita depositata il 19 ottobre 1998 del Tribunale di Civitavecchia, prodotta dalla Morfimare).

Né ha pregio la pur suggestiva tesi della Bellatrix, secondo cui l'art. 3.2 si riferirebbe solo al fenomeno noto sotto il nome di *sister shipping companies*, che ricorre quando le navi della cui proprietà in capo alle società costituenti unico soggetto si discute siano più d'una, sì che, nella specie, trattandosi di una sola nave, la norma non troverebbe applicazione.

È, infatti, evidente che la locuzione «Le navi» di cui al predetto art. 3.2. va intesa nel senso di «una o più navi», dal momento che non si vede per quale ragione il fenomeno delle *single shipping companies* debba essere sottratto all'applicazione della norma.

Infatti, la ratio di essa è quella di impedire il fenomeno della violazione del principio della responsabilità patrimoniale, fenomeno che è identico in entrambe le fattispecie.

Un'interpretazione letterale della disposizione sarebbe contraria sia agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia ai criteri ermeneutici stabiliti dall'art. 12 delle preleggi, il quale – è bene rimarcarlo – fa esplicito richiamo alla intenzione del legislatore.

Del resto la sentenza della Corte di Appello di Bordeaux e quella della Corte di Cassazione francese citate riguardano proprio il caso di una sola nave.

Il decreto del 19 giugno 2002 va, quindi, integralmente confermato e non sussistono ragioni, data la non contestazione del credito, la natura e l'esito del procedimento cautelare, nonché il comportamento processuale ed extraprocessuale (negli altri procedimenti instaurati a Trieste) della Bellatrix, per imporre a carico della Morfimare un cauzione, così come ha chiesto, in via subordinata, la Bellatrix.

Submit

A horizontal bar containing a submit button on the left and two dropdown menus on the right. The submit button is a small rectangular box with the text 'Submit' and a small underline under the 'S'. The two dropdown menus are larger rectangular boxes with a small downward-pointing arrow icon in the center of each.